



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Aliquota addizione comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – Conferma dell'aliquota adottata per l'anno 2017.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTUNO** del mese di **MARZO**

alle ore **17,24** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

1. CABRIOLU MARTA
2. PITTAU GESSICA
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
4. ECCA GIUEPPE
5. MEREU LUCA MATTEO
6. ERBI' MARCO
7. DEIDDA DANIELA
8. LORU SARA
9. MELONI ANDREA
10. SCANO ANTONIO
11. DEIDDA MARCO
12. LOI NOEMIA
13. SOLLAI FEDERICO
14. ARU MAURA
15. MAIS STEFANO
16. CARBONI GIANCARLO
17. PIRAS DARIO

TOTALE PRESENTI N° 17 TOTALE ASSENTI N° 0

Assiste il Segretario Generale **DOTT. REMO ORTU**

Il Sindaco Dott.ssa **MARTA CABRIOLU** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri : Loi Noemia, Deidda Marco, Sollai Federico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 48, commi 10 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, che delegava il Governo a istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni, ai sensi del capo I della Legge 15/03/1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

Visto l'art. 7, comma 3 bis della Legge 15/03/1997, n. 59, aggiunto con l'art.1 comma 10, delle Legge 16/06/1998, n.191;

Richiamato il decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

Preso atto che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 51 disponeva:

“ ..., fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data”.

Preso atto che anche la legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'art. 1, comma 165, ha disposto:

“Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati (addizionale IRPEF); gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data”.

Rilevato che con deliberazione n. 42 del 15/03/2006 la Giunta Comunale ha confermato anche per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale di competenza comunale nella misura dello 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 142 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha modificato l'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360/1998, recante istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, in particolare il comma 3 che prevede: <3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

Considerato che alla luce di quanto esposto il Consiglio Comunale nella seduta del 06/02/2007 ha approvato la deliberazione n. 04 recante l'adozione del regolamento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, istituita con Decreto legislativo 28/09/1998 n. 360;

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito in legge 24 luglio 2008, n.126, il quale prevede, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti con legge dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge n. 148/2011, il quale prevede a far data dal 2012, il ripristino della possibilità di modifica della misura dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

Vista la Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 26, che recita: "... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

Vista la Legge 11/12/2016, n.232 (legge di bilancio 2017) articolo 1, comma 42, che estende anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

Visto l'articolo 1, comma 37 della Legge 27/12/2017, n. 205, (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale si sospende anche per il 2018 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Vista la propria delibera n. 11 del 30/03/2017 di conferma dell'aliquota IRPEF già adottata per l'anno 2016;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 mediante il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 mediante il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

Visti:

- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come inseriti nella presente deliberazione.

Udito il Sindaco, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n° 17 consiglieri;

Visto l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 17
voti favorevoli	n. 12
voti contrari	n. 05 (Carboni, Piras, Aru, Mais, Sollai)

DELIBERA

Di confermare, dal 1° gennaio 2018, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di 0,40 punti percentuali in vigore dall'anno 2007.

Di disporre, a cura del Funzionario Responsabile, ai fini della pubblicazione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28/09/1998, n. 360, l'inserimento sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Di dare atto che nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 è prevista l'entrata complessiva di € 395.000,00 sul capitolo 10000130.

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti e votanti n. 17 – voti favorevoli n. 12 – voti contrari n.05 (Carboni, Piras, Aru, Mais, Sollai).

Parere in ordine alla regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì **27/03/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **27/03/2018**

dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **11/04/2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU